

Contratto Rep. n. ____/____

**Oggetto: servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi
dell'AIFA in Roma - CIG 9252020070**

Stipula: _____

Decorrenza: _____

Scadenza: _____

INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del
Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale
utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Allegati al Contratto

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

REP. N. ____/____

__° __° __° __°

L'anno ____, il giorno ____ del mese di ____ in Roma, alla Via del Tritone n. 181,
nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Davanti a me, _____, Ufficiale rogante dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, giusta determinazione del Direttore Generale p.t. del _____, sono
presenti i signori:

Nicola MAGRINI, nato a Bologna (BO) il 06/12/1961, in qualità di Direttore
Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute del 15
gennaio 2020, e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2
marzo 2020 e con decorrenza in pari data, confermati con il decreto del Ministro
della Salute del 26 marzo 2021;

Sig. _____, nato a _____ il ____/____/____, in qualità
di _____, munito dei necessari poteri di firma, della _____.

I contraenti della cui identità personale, io Ufficiale rogante sono certo, mi
chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il

seguito

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE

DEGLI IMPIANTI UBICATI PRESSO LE SEDI DELL'AIFA IN ROMA

TRA: Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone

n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella

persona del dott. Nicola Magrini, nato a Bologna (BO) il 06/12/1961, in qualità di

Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana

del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute del 15

gennaio 2020, e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2

marzo 2020 e con decorrenza in pari data, confermati con il decreto del Ministro

della Salute del 26 marzo 2021;

E: _____, con sede legale in

_____, Codice Fiscale e Partita IVA

_____, nella persona del Sig. _____

_____, nato a _____, il _____, in qualità

di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di _____,

munito dei necessari poteri di firma giusta procura conferita dal

_____ in data _____, autenticata nella firma dal Notaio

_____ di _____ in data _____, rep. n.

_____, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ufficio di

_____, il ____ / ____ / ____ al n. _____ ed allegata al presente Contratto

sub. lettera A.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica _____, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi dell'AIFA in Roma - CIG 9252020070, e contraente del presente *Contratto*;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o il *Fornitore contraente*;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e il *Fornitore contraente*;

- *Bando di gara*, indica il bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/09/2022 – ID: 2022-144159 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __, Parte __, del _____;

- *Disciplinare di gara*, indica il documento prot. AIFA n. _____/P del _____ e i relativi allegati, con il quale l'AIFA mediante le pubblicazioni effettuate secondo le modalità disposte dagli artt. 72 e 73, del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (in G.U. n. 20 del 25/01/2017) di cui all'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ha bandito una gara nella forma della ha bandito una gara nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi dell'AIFA in Roma – CIG 9252020070;

- *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della procedura di gara CIG 9252020070 relativa al presente Contratto, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che il *Fornitore contraente* dovrà espletare

	nel periodo di vigenza del presente <i>Contratto</i> ;	
	- <i>Relazione Tecnica</i> , indica la Relazione Tecnica presentata dal <i>Fornitore</i> nel corso	
	della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente <i>Contratto</i> ;	
	- <i>Offerta economica</i> , presentata dal <i>Fornitore contraente</i> nell'ambito della	
	procedura di gara CIG 9252020070 relativa al presente <i>Contratto</i> , assunta al prot.	
	AIFA n. _____ del _____ ;	
	- <i>Servizi</i> , indica il servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso	
	le sedi dell'AIFA in Roma come descritti al successivo articolo 2 nessuno escluso;	
	- <i>DUVRI</i> indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	del _____ ;	
	- <i>DVR</i> indica il Documento di Valutazione dei Rischi del <i>Fornitore</i> del _____ ,	
	corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente;	
	- <i>Sede</i> , indica la sede dell'AIFA in Roma, via del Tritone n. 181, 169 e 142 – cap	
	00187, ovvero presso altra sede sempre all'interno del Comune di Roma che	
	dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA;	
	b) l'AIFA, con determine del Direttore Generale n. 218 e n. 939 del 2022, ha bandito	
	una gara nella forma della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. N.	
	50/2016 (" <i>Codice dei Contratti Pubblici</i> "), avviata con il <i>Bando di gara</i> , per	
	l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un contratto	
	per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati	
	presso le sedi dell'AIFA in Roma, per un importo massimo complessivo a base d'asta	
	di € 600.000,00= (seicentomila/00), oltre IVA;	
	c) l'AIFA, con determina del Direttore Generale n. _____ del ____/____/____, ha	
	individuato i criteri per la nomina della Commissione Giudicatrice interna;	
	d) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice	
		Pagina 5 di 42

interna, l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata quella economicamente più vantaggiosa e, pertanto, l'appalto è stato allo stesso aggiudicato con determina del Direttore Generale n. ____ del ____/____/____;

e) il *Fornitore contraente* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", nonché quelli richiesti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 nel *Disciplinare e nel Bando di gara* per l'ammissione alla gara. L'*AIFA* procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni;

f) l'*AIFA*, con determina del Direttore Generale n. ____ del ____, ha autorizzato la stipula del presente contratto dinanzi l'Ufficiale rogante di *AIFA*;
tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nel *Contratto* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. I *Servizi* sono regolati, oltre che dal *Contratto*, dai seguenti atti: *Disciplinare e Bando di gara, Capitolato Tecnico, Relazione Tecnica e Offerta economica*, allegati al *Contratto* rispettivamente sub n. 1, 2, 3 e 4;

3. Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta dell'*AIFA* la normativa alla stessa più favorevole.

4. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al

	D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche “Codice”) e alle altre	
	disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.	
	5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa	
	prodotti dall’AIFA prevarranno su quelli prodotti dal <i>Fornitore contraente</i> , salvo	
	eventuali modifiche espressamente concordate dalle <i>Parti</i> .	
	6. Le clausole del presente <i>Contratto</i> potranno essere sostituite, modificate o	
	abrogate per congiunta volontà dell’AIFA e del <i>Fornitore contraente</i> , nonché per	
	effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti	
	entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del <i>Contratto</i> stesso.	
	Art. 2 - Oggetto del Contratto	
	1. Con il presente Contratto l’AIFA affida all’Aggiudicatario, che accetta,	
	l’esecuzione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le	
	sedi dell’AIFA in Roma, da espletarsi presso la sede dell’Agenzia attualmente	
	ubicata alla Via del Tritone nn. 181, 169 e 142 ovvero presso altra sede sempre	
	all’interno del territorio di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata	
	all’AIFA, a mezzo di n. 2 FTE (Full Time Equivalent).	
	2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti al successivo Art. 17, nel	
	Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si	
	rimanda.	
	Costituiscono, altresì, oggetto del presente <i>Contratto</i> le seguenti forniture e/o	
	servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal <i>Fornitore contraente</i> al fine di	
	ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per	
	l’AIFA:	
	3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore del <i>Fornitore contraente</i> , potendo	
		Pagina 7 di 42

l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di trentasei (36) mesi dalla data di "inizio attività" che sarà oggetto di apposito verbale, stilato in contraddittorio tra l'AIFA e il *Fornitore* e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. Al termine del Contratto, è autorizzata la facoltà di AIFA di rinnovare il contratto, ai sensi degli artt. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni anche economiche. Tale facoltà di rinnovo potrà essere esercitata dall'Agenza, previa adozione da parte del Direttore Generale di apposita Determina di autorizzazione, comunicando il rinnovo al fornitore mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni.

3. E' facoltà dell'AIFA disporre eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

4. La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il *Fornitore contraente* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. A far data dalla scadenza del presente *Contratto*, ovvero dalla risoluzione o scioglimento del medesimo, intervenuti per qualsiasi ragione o causa, il *Fornitore contraente*, si impegna ad affiancare, con proprio personale, gli eventuali soggetti terzi designati dall'*AIFA*, all'esito delle procedure di aggiudicazione previste per legge, per l'espletamento degli stessi *Servizi* oggetto del presente *Contratto*. Le *Parti* convengono che l'affiancamento di cui al presente comma, il cui corrispettivo è già compreso nell'importo di cui all'art. 4, dovrà essere assicurato per un periodo minimo di 5 (cinque) giorni.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo previsto per i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* verrà remunerato, dietro presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

a) Per la componente di erogazione del servizio di cui al par. 2 del Capitolato

Tecnico (c.d. "attività a canone"), l'importo di € _____
(_____) oltre IVA di cui

all'Offerta Economica verrà corrisposto in n. 36 canoni mensili posticipati, ciascuno pari a € _____ (_____) oltre IVA.

Si precisa che l'*AIFA* ha previsto un budget massimo non garantito di ulteriori euro 150.000,00 (oltre IVA) dedicato sia alla remunerazione dell'eventuale fornitura di "materiale non di uso e consumo" di cui al paragrafo 3.2.2 del *Capitolato Tecnico* (Allegato B), che potrebbe essere richiesta al Fornitore sulla base di eventuali necessità che si manifestassero durante il periodo contrattuale, sia alla remunerazione delle eventuali "attività extra-canone" di cui al paragrafo 3.3 del *Capitolato Tecnico* (Allegato B), consistenti in prestazioni integrative straordinarie erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità, legate al verificarsi di un particolare evento che dovranno essere gestite attraverso specifici "Ordini di

intervento per attività extra canone”, non comprese nel canone dei servizi di cui al paragrafo 2 del Capitolato.

Si precisa che detto importo netto di euro 150.000,00 ha la funzione di indicare il limite massimo di budget che potrà essere corrisposto al *Fornitore* per il predetto servizio/fornitura e che l'*AIFA* non garantisce l'attivazione del servizio/fornitura. Sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, l'*AIFA*, infatti, potrà procedere a richiedere le attività/forniture all'*Aggiudicatario*, precisandosi che non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, a propria insindacabile scelta, ad altro operatore economico debitamente selezionato.

Dette attività/forniture saranno pagate, solo se richieste, e con le seguenti modalità:

b) Per quanto riguarda le eventuali forniture di “**materiale non di uso e consumo**” di cui al paragrafo 3.2.2 del *Capitolato Tecnico*, in caso di sostituzione di parti usurate degli Impianti, il costo delle stesse resterà a carico dell'*AIFA*. In particolare, il costo verrà di volta in volta quantificato secondo il listino DEI – Tipografia del Genio Civile Nazionale applicando il ribasso offerto in gara dal *Fornitore Contraente*, ferma restando la preventiva approvazione dell'*AIFA*. Ove ciò non fosse applicabile, il *Fornitore Contraente* presenterà all'*AIFA* il relativo preventivo che sarà oggetto di valutazione comparativa rispetto ai prezzi di mercato presenti sul MePA, fermo restando che non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, a propria insindacabile scelta, ad altro rivenditore debitamente selezionato.

c) Per quanto riguarda le eventuali “**attività extra canone**”, di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, verrà applicato il corrispettivo per “opera compiuta”

(manodopera e materiali), ove previsto nei prezziari regionali ai sensi dell'art.23

del codice degli appalti o listini DEI-Tipografia del Genio Civile Nazionale, al netto

del ribasso offerto in sede di gara. I prezzi delle singole voci di listino che

verranno utilizzati saranno quelli vigenti alla data dell'Ordine di intervento per

attività "extra canone" da parte del Direttore dell'Esecuzione. Nel caso tali

attività non siano presenti nei prezzari regionali ai sensi dell'art.23 del codice

degli appalti o listini DEI-Tipografia del Genio Civile Nazionale come “opere

compiute” si procederà con le seguenti modalità e nell’ordine:

a) per assimilazione con lavorazioni analoghe presenti nei listini DEI-

Tipografia del Genio Civile Nazionale di riferimento;

b) ovvero, sommando il costo di acquisto del

materiale/ricambio/componente presente nei prezzari regionali ai sensi

dell'art.23 del codice degli appalti o listini DEI-Tipografia del Genio Civile

Nazionale al netto del ribasso offerto in sede di gara, al costo della

manodopera necessaria (calcolato come indicato a seguire):

c) ovvero, nel caso di voci di prezzo non presenti nei prezzi regionali ai

sensi dell'art.23 del codice degli appalti o listini DEI-Tipografia del Genio

Civile Nazionale, sommando le spese effettivamente sostenute per

l'acquisto del materiale/ricambio/componente (preventivamente

approvate dal Direttore dell'esecuzione) maggiorate del 5%, al costo della

manodopera necessaria (calcolato come indicato a seguire).

Con riferimento alle lettere b) e c) che precedono, si precisa che il costo della

manodopera da utilizzare sarà quello ufficiale in vigore nel territorio ove viene

effettuata la prestazione prendendo a riferimento il CCNL Metalmeccanico cui si

aggiunge un importo percentuale pari al 28,70%, afferente alle voci di costo

rappresentate dalle spese generali (17%) e dall'utile d'impresa (10%), calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa. Il ribasso offerto in sede di gara si applica esclusivamente al 28,70% di cui sopra (spese generali e utile d'impresa).

Saranno inoltre remunerati eventuali costi per la sicurezza che non siano già inclusi nei prezzi dei listini DEI di riferimento o nelle spese generali, sulla base di relativo computo analitico.

Nel caso in cui le attività "extra canone" vengano eseguite dal personale dedicato alle attività di Presidio fisso durante l'orario del Presidio stesso, dovrà essere dedotto, dal corrispettivo dovuto per l'attività extra canone, il costo della manodopera (in quanto già remunerata all'interno del canone mensile).

Il pagamento dei corrispettivi extra canone, di cui è stato prodotto e autorizzato regolare preventivo, è disposto previa presentazione, lì ove prevista per legge, della dichiarazione di conformità al D.M. n. 37 del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008.

d) Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'A/FA.

2. I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per i primi 12 mesi di durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Nel formulare la propria offerta, pertanto, l'operatore economico è obbligato a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante i primi 12 mesi di durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito. Successivamente i prezzi offerti potranno essere soggetti a revisione in caso di aumenti del costo del lavoro a seguito del rinnovo del CCNL di categoria, previa

esplicita richiesta debitamente motivata e comprovata da idonea documentazione

da parte del fornitore aggiudicatario. La revisione dei prezzi può essere richiesta

una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

3. Alla luce di quanto previsto nel precedente comma 2, il *Fornitore contraente*

rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per

eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c..

4. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di

richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al

quinto del valore del *Contratto*.

5. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui

all'art. 35 comma 18 del Codice.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità

dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché

al rilascio , al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui

all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data

di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale

dovrà necessariamente recare il relativo CIG 9252020070, essere intestata a:

Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 –

00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA

rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split

payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far

data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema

di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”, nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella “scissione dei pagamenti” non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell’editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell’obbligo dell’emissione delle fatture alla PA con “scissione dei pagamenti” anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d’imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l’Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR. *[ovvero in caso di fornitore estero: La fattura dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo: salaposta@aifa.gov.it e per cc w.pellegrini@aifa.gov.it, specificando nell’oggetto il nome del fornitore, il numero e la data della fattura; ovvero tramite invio postale all’indirizzo: “Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma”].* In caso di invio postale, per la data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo AIFA.]

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell’Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all’invio della fattura

elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: **"Allegato a fattura n. _____, CIG n. 9252020070, Fornitore _____"**, riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

8. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione allegata al presente *Contratto* sub n. 5, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

9. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

10. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

11. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs.

50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle

autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il Fornitore contraente si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il Fornitore contraente non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il Fornitore contraente si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il Fornitore contraente dovrà attenersi alle disposizioni fornite da *AIFA*, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati

dall'Aggiudicatario.

8. Quale clausola sociale e condizione particolare per l'esecuzione del *Contratto*, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore contraente* si impegna a garantire l'assunzione del personale "titolare" già operante presso l'AIFA e attualmente impiegato nello svolgimento dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, sussistendone le condizioni. E' altresì prevista l'applicazione da parte del *Fornitore contraente*, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Sig. _____ quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. _____ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi* il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'Aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'Aggiudicatario è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'Aggiudicatario.

4. I Servizi oggetto del presente Contratto rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di disporre affinché nell'esecuzione dei Servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Aggiudicatario dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'Aggiudicatario produce il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), citato nelle Premesse al presente Contratto, relativo ai Servizi e alle attività descritte nel Contratto. Acquisito il suddetto documento, l'AIFA ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei Servizi, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'Aggiudicatario rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'*Aggiudicatario*:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;

- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;

- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;

- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da *AIFA*.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'*AIFA* ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze – *DUVRI*, citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del

Contratto e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto rischioso tra il personale dell'*AIFA* o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'*AIFA*, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Anche ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia/e di adeguata/e polizza/e assicurativa/e, allegata/e al presente *Contratto* sub. 6, idonea/e a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza

della/e predetta/e polizza/e, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 - Cauzione

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente *Contratto* sub. 7.

2. La cauzione, valida fino alla scadenza del *Contratto* e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'*Aggiudicatario* ivi incluso il pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro _____ / ____ (_____ / ____), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'*AIFA* ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nel *Disciplinare* o nel *Bando di gara* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà

all'Aggiudicatario le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto previsto al paragrafo 3.4

del Capitolato Tecnico nel formulare il preventivo richiesto dall'AIFA;

- 100,00 euro per ogni ora lavorativa di ritardo sullo specifico intervento rispetto a quanto indicato al paragrafo 4 "Tempi di intervento" del Capitolato Tecnico;

- 200,00 euro per ogni giornata in cui sia stata verificata dal DEC di AIFA la mancata rispondenza anche di uno solo dei requisiti richiesti al paragrafo 2 del Capitolato tecnico e/o degli eventuali ulteriori requisiti dichiarati dall'Aggiudicatario in fase di offerta tecnica, con quelli effettivamente in possesso del personale impiegato dal Fornitore per la copertura del presidio tecnico fisso;

-200 euro per ogni giornata in cui non sia stata assicurata la copertura del servizio di presidio fisso da parte anche di una sola delle n. 2 FTE;

- 400,00 euro per ogni sostituzione del personale del presidio fisso non autorizzata, con obbligo di presentare una candidatura alternativa entro 3 giorni lavorativi. Nel caso questo non si verifichi, l'evento sarà considerato colpa grave e gestito mediante le clausole di recesso del Contratto, anche valutando un maggior danno per l'AIFA.

2. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

3. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di

diffida o di azione legale.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto a mezzo pec. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

8. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

- a) L'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.
- b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.
- c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.
- d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.
- e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

	E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle	
	ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.	
	f) L'AIFA procede alla sottoscrizione del presente <i>Contratto</i> ai sensi dell'art. 92,	
	comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo	
	recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi	
	a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011	
	e fermo restando il diritto di AIFA al risarcimento del danno.	
	2. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni	
	contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale	
	cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.	
	3. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei	
	<i>Servizi</i> correttamente effettuati in base al <i>Contratto</i> fino al momento del	
	ricevimento della comunicazione del recesso.	
	4. In tutti i casi di recesso L'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi	
	pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto	
	previsto dall'articolo 1671 c.c..	
	Art. 12 – Risoluzione dal Contratto	
	1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al <i>Fornitore</i>	
	<i>contraente</i> a mezzo PEC, di risolvere il presente <i>Contratto</i> ai sensi dell'art. 1456 del	
	c.c. (clausola risolutiva), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:	
	a) in caso di cessione del presente <i>Contratto</i> o dei <i>Servizi</i> ovvero in caso di	
	cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non	
	autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;	
	b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;	
	c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte	
		Pagina 27 di 42

delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere

in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata

comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa

comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte

delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno

permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno

tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare,

l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a

mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento,

indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le

proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni

lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata

ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso

di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo

degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti

aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti

dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare

pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dall'art. 53

comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione

legislativa e regolamentare.

In particolare l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53

comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli

dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione
 degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può
 costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio
 dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per
 iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci)
 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
 fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla
 risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di
 cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il
Fornitore contraente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale,
 sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori
 spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale,
 fatta salva la facoltà di *AIFA* di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore*
contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione
 in sede penale.

**Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –
 Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente
Contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.
 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per
 causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,
 fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che
 soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi

altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*;) E'

consentito il subappalto dei servizi di _____ di cui all'art. 2 punto

_____ che precede nei confronti della società _____,

giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente*

con nota Prot. n. _____ del _____, assunta al

protocollo AIFA n. _____ del _____ contenente in allegato la

documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. In

particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* che

si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'*AIFA* alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'*AIFA*.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'*AIFA*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'*AIFA* non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei

Servizi oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del Contratto, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente Contratto.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze, allegato al presente *Contratto* sub n. 9.

3. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

4. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire

situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

5. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "Responsabile del trattamento", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 28 del

Regolamento, come da “Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679” allegato al presente *Contratto* sub n. 8;

c) i dati personali trattati nell’espletamento dei *Servizi* connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e all’efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.

4. L’*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all’estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento.

6. L’*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l’*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell’*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente Contratto.

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò

anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procedrà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o

	mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L' <i>Aggiudicatario</i>	
	sarà, inoltre, tenuto a fornire all' <i>AIFA</i> ogni informazione e documentazione	
	necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in	
	particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del	
	personale impiegato.	
	7. In ogni caso, l' <i>Aggiudicatario</i> manleverà e terrà indenne integralmente <i>AIFA</i> in	
	relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o	
	fornitori nello svolgimento dei <i>Servizi</i> .	
	8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei <i>Servizi</i> oggetto del	
	presente <i>Contratto</i> potrà essere considerato personale dipendente dell' <i>AIFA</i> .	
	9. L' <i>Aggiudicatario</i> sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri	
	dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall' <i>AIFA</i> .	
	Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relativi al Presidio	
	1. Il servizio di Presidio fisso:	
	I Servizi oggetto del presente <i>Contratto</i> saranno assicurati dal <i>Fornitore Contraente</i>	
	con risorse di adeguato profilo professionale ed esperienza in proposito e con una	
	buona conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta, utilizzando idonea	
	strumentazione, a carico dello stesso e preventivamente approvata dall' <i>AIFA</i> .	
	I servizi saranno erogati dal <i>Fornitore Contraente</i> impiegando minimo n. 2 FTE (Full	
	Time Equivalent) dedicato.	
	Relativamente all'individuazione di dette risorse, all'atto della stipula del presente	
	<i>Contratto</i> , l' <i>AIFA</i> valuterà le candidature proposte in merito dal <i>Fornitore</i>	
	<i>Contraente</i> .	
	L' <i>AIFA</i> si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del <i>Contratto</i> , di escludere le	
	risorse eventualmente ritenute non idonee e di richiederne la tempestiva	
		Pagina 38 di 42

sostituzione.

L'*Aggiudicatario* si impegna a garantire la presenza costante del servizio di presidio presso la sede dell'*AIFA*. In ogni caso di assenza del personale addetto al Servizio, adibito a sede dell'*AIFA* (ad es per ferie, malattia, turnover, ecc) l'*Aggiudicatario* provvederà alla sua immediata e tempestiva sostituzione - subordinata al previo gradimento da parte dell'*AIFA* - con altra risorsa in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Responsabile Coordinatore nominato dal *Fornitore contraente* concorderà con l'*AIFA* il periodo in cui poter usufruire del proprio periodo di ferie estive, le quali dovranno coincidere con i periodi di minore attività dell'*AIFA*.

Presso la *Sede* dell'*AIFA*, non potranno operare risorse diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo.

Art. 18 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'*AIFA*.

2. A tal fine, il *Fornitore contraente* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che il *Fornitore contraente* è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

3. Conseguentemente al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

	4. Ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972 il presente <i>Contratto</i> è, altresì, assoggettato ad imposta di bollo, posta dall'art.8 del citato DPR n. 642/1972 a carico del <i>Fornitore contraente</i> .	
	5. Il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo verrà effettuato a cura dell'Ufficiale Rogante dell'AIFA, il <i>Fornitore</i> provvederà al rimborso dei relativi importi anticipati dall' <i>Aifa</i> a mezzo bonifico sul c/c che l' <i>Aifa</i> indicherà con separata comunicazione.	
	Allegati al Contratto:	
	A. Procura (<i>solo se contratto firmato da un procuratore</i>)	
	1. Disciplinare e Bando di gara;	
	2. Capitolato Tecnico;	
	3. Relazione Tecnica;	
	4. Offerta Economica;	
	5. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;	
	6. Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT);	
	7. Cauzione definitiva;	
	8. Atto di designazione a Responsabile esterno al trattamento dei dati;	
	9. n. Dichiarazioni di riservatezza da parte di Imprese terze;	
	10. DUVRI;	
	11. DVR.	
	Tutti i sopraelencati allegati sono già presenti agli atti dell'Agenzia Italiana del Farmaco in quanto parte integrante del Contratto; pertanto gli stessi non vengono presentati per gli adempimenti registrativi.	
	Il presente contratto consta di una una Premessa, articolata in __ (_____) punti,	
		Pagina 40 di 42

di 19 (diciannove) articoli e di ____ (____) allegati. E' composto di ____
(____) pagine complessive ed è redatto in modalità elettronica ai sensi
dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

(Nicola Magrini)

(____)

sottoscritto digitalmente

sottoscritto digitalmente

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale p.t. *(ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:)* Procuratore munito dei necessari poteri, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati nel presente *Contratto*. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

